

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 269/CGF (2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 6 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### **1° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. INLER GOKHAN SEGUITO GARA UDINESE/PARMA DEL 23.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Udinese Calcio di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **2° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) RICORSO DELL'U.S. LECCE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI MICHELE DAVID SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA CHIEVO VERONA/LECCE DEL 01.05.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce annulla la sanzione inflitta al calc. Di Michele David. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma 6 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete